

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO**

**FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA**

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA

## Indice

### AMBITO DI APPLICAZIONE

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1.1- Finalità del processo di gestione del patrimonio ..... pag. 4

Art. 1.2 -Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni ..... pag. 5

### TITOLO II - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 2.1 - Separazione dei ruoli e delle responsabilità ..... pag. 5

Art. 2.2 -Comitato di Indirizzo ..... pag. 5

Art. 2.3 - Consiglio di Amministrazione ..... pag. 5

Art. 2.4 -Informative del Consiglio di Amministrazione ..... pag. 6

Art. 2.5 -Commissione Investimenti ..... pag. 6

Art. 2.6 -Struttura operativa interna ..... pag. 6

### TITOLO III -INVESTIMENTI

Art. 3.1 - Composizione degli investimenti ..... pag. 7

Art. 3.2 -Diversificazione degli investimenti ..... pag. 7

Art. 3.3 -Criteri di selezione degli investimenti del portafoglio non strategico ..... pag. 7

Art. 3.4 -Gestione dei rischi degli investimenti del portafoglio non strategico..... pag. 8

Art. 3.5 -Investimenti del portafoglio strategico ..... pag. 8

Art. 3.6 -Imprese ed enti strumentali ..... pag. 8

### TITOLO IV- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 4.1 - Modalità di gestione del patrimonio ..... pag. 8

### TITOLO V- PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art. 5.1 - Principi di selezione degli intermediari abilitati ..... pag. 9

Art. 5.2 - Principi di selezione dell'*advisor* ..... pag. 10

**TITOLO VI- PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE**

**Art. 6.1 - Monitoraggio ..... pag. 10**

**Art. 6.2 -Rendicontazione ..... pag. 10**

**TITOLO VII- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA**

**Art. 7.1 - Pubblicità del Regolamento e del bilancio ..... pag. 11**

**Art. 7.2 -Norma transitoria ..... pag. 11**

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara (di seguito, "Fondazione"), definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri nonché al Protocollo d'Intesa Acri – MEF sottoscritto il 22 aprile 2015 (di seguito, il "Protocollo").

### **Titolo I**

#### **1-PRINCIPI GENERALI**

##### **Articolo 1.1**

##### **Finalità del processo di gestione del patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e, in particolare, con lo sviluppo del territorio.

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
- può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta un principio di bilanciamento tra la quota investita nella società bancaria conferitaria e gli altri investimenti coerente con il profilo strategico della quota azionaria.

Al fine di preservare il patrimonio, anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dell'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche elaborate dal Comitato di Indirizzo.

Nell'assunzione e gestione del rischio la Fondazione opera coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un'adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco temporale di medio/lungo termine, perseguendo in primo luogo un adeguato livello di diversificazione degli investimenti. Qualora ritenuto opportuno, potrà adottare modelli di valutazione del rischio che possano essere di supporto alla definizione e gestione degli investimenti, anche identificando in un dato orizzonte temporale il livello massimo di rischio accettabile, inteso sia come variabilità del valore degli asset sia come variabilità del rendimento atteso dagli stessi, coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una adeguata redditività.

## **Articolo 1.2**

### **Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni**

In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al punto 1.1, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti della volatilità dei mercati sul risultato di gestione.

Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire e mantenere un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

## **Titolo II**

### **2- ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO**

#### **Articolo 2.1**

##### **Separazione dei ruoli e delle responsabilità**

Il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Il Collegio Sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

#### **Articolo 2.2**

##### **Comitato di Indirizzo**

Sono di competenza del Comitato di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- definizione delle linee generali di impiego del patrimonio e della politica degli investimenti , e relativo benchmark strategico (c.d. assetallocation strategica). La scelta del benchmark strategico tiene conto del peso degli investimenti strategici;
- elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale;
- individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni
- eventuale destinazione di quote del patrimonio agli investimenti in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione.

Il Comitato di Indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.

Il Comitato di Indirizzo provvede alla definizione dei criteri e delle regole per l'eventuale affidamento di eventuali disponibilità in gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

#### **Articolo 2.3**

##### **Consiglio di Amministrazione**

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Comitato di Indirizzo.

In particolare spettano al Consiglio di Amministrazione:

- la scelta circa la concreta allocazione delle disponibilità nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Comitato di Indirizzo,

- avvalendosi all'occorrenza del contributo di operatori professionali a cui sono stati conferiti incarichi di gestione o advisory;
- l'amministrazione degli investimenti e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
  - l'individuazione, secondo i criteri e le regole definite dal Comitato di Indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio, o parte di esso, ove ritenuto opportuno;
  - la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
  - l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
  - la valutazione periodica degli investimenti e dei gestori;
  - la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della struttura operativa interna;
  - la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nel successivo punto 5.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, in caso di urgenza, il Presidente della Fondazione potrà operare ai fini gestionali.

#### **Articolo 2.4** **Informative del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite il supporto dell'*advisor* se nominato, relaziona periodicamente al Comitato di Indirizzo circa l'andamento degli investimenti, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

#### **Articolo 2.5** **Commissione Investimenti**

Il Comitato di Indirizzo, anche e se del caso dietro proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire una Commissione Investimenti di cui avvalersi, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, per la consulenza sulla gestione degli investimenti e/o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie.

La Commissione Investimenti, qualora istituita, è composta da componenti con competenze economico-finanziarie. Può essere composta da rappresentanti gli Organi della Fondazione, può avvalersi della struttura operativa interna, coordinata dal Segretario Generale, e può avvalersi di consulenze esterne, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere demandate alla Commissione Investimenti attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- monitorare periodicamente, con l'eventuale supporto dell'*advisor*, gli investimenti, ivi inclusi quelli strategici;
- redigere verbale della riunione che potrà essere oggetto di relazione al Comitato di Indirizzo e/o al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 2.6** **Struttura operativa interna**

Il Segretario Generale, coadiuvato dalla struttura interna, svolge una funzione di supporto alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione con il compito di:

- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

**Titolo III**  
**3-INVESTIMENTI**  
**Articolo 3.1**

**Composizione degli investimenti**

In relazione alle finalità perseguite, il portafoglio è composto da investimenti costituenti il “portafoglio strategico” e investimenti costituenti il “portafoglio non strategico”.

Il portafoglio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria conferitaria, da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti, che perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, e dagli altri investimenti definiti tali con delibera del Comitato di Indirizzo, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell’impiego.

Il portafoglio non strategico deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del patrimonio strategico. Di ciò il Comitato di Indirizzo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

L’impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l’altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica d’investimento e individua l’assetallocation.

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, la gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

**Articolo 3.2**

**Diversificazione degli investimenti**

Gli strumenti finanziari che compongono il portafoglio non strategico sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche della componente strategica del patrimonio stesso.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto nel rispetto dei contenuti del Protocollo di Intesa.

**Articolo 3.3**

**Criteri di selezione degli investimenti del portafoglio non strategico**

Nell’effettuare i propri investimenti, la Fondazione segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale di lungo periodo e si dota di efficaci strumenti di analisi, selezione e monitoraggio degli stessi cercando di minimizzare i costi di gestione.

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto dei seguenti elementi:

- coerenza con le finalità della Fondazione;
- caratteristiche dell’investimento;
- grado di rischio nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- presenza di un flusso di liquidità periodico;
- grado di trasparenza, liquidabilità e comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento.

### **Articolo 3.4**

#### **Gestione dei rischi degli investimenti del portafoglio non strategico**

La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

### **Articolo 3.5**

#### **Investimenti del portafoglio strategico**

Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria conferitaria e gli investimenti collegati alla missione (*sionrelated investments*), nonché quegli investimenti definiti tali con delibera del Comitato di Indirizzo, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.

Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.

Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità deve tendere a:

- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
- presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

### **Articolo 3.6**

#### **Imprese ed enti strumentali**

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.

Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

## **Titolo IV**

### **4-GESTIONE DEL PATRIMONIO**

#### **Articolo 4.1**

#### **Modalità di gestione del patrimonio**

La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto delle procedure stabilite nel presente Regolamento. La Fondazione, attraverso i propri Organi e per le rispettive competenze, verifica regolarmente



l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di un *advisor*, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.

La responsabilità della gestione degli investimenti è da attribuirsi agli Organi della Fondazione, anche in caso di ricorso a competenze esterne, con la precisazione che uno stesso soggetto esterno potrà svolgere, in alternativa, o il ruolo di *advisor* o quello di gestore.

Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.

La Fondazione si avvale di personale e di strutture dotate delle opportune conoscenze e adotta, pur in base al principio di proporzionalità, le misure necessarie per separare le responsabilità operative di gestione del patrimonio da quelle connesse con l'attività erogativa.

## **Titolo V**

### **5-PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR**

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

#### **Articolo 5.1**

##### **Principi di selezione degli intermediari abilitati**

Nel caso di selezione di parti esterne cui affidare la gestione di una parte del proprio portafoglio, essa avviene seguendo criteri comparativi inerenti aspetti qualitativi e quantitativi delle società candidate, quali a titolo esemplificativo:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

Le informazioni fornite da ogni intermediario sono eventualmente riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di un numero adeguato di almeno due intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Comitato di Indirizzo.

La gestione del patrimonio non può essere affidata ad intermediari nei cui gruppi siano soci o amministratori alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione [o della struttura operativa interna] della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della struttura operativa interna e dell'eventuale *advisor*.

Al fine della valutazione dell'indipendenza degli intermediari, ulteriori situazioni di potenziale conflitto di interesse devono essere tempestivamente segnalate al Consiglio di Amministrazione, che valuterà la specifica circostanza e adotterà le eventuali opportune misure.

## **Articolo 5.2** **Principi di selezione dell'*advisor***

Nel caso di selezione di advisor, essa avviene seguendo criteri comparativi inerenti aspetti qualitativi e quantitativi delle società candidate (competenza e professionalità, precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale; gli strumenti di controllo dei rischi; economicità dell'offerta, etc.). Le informazioni fornite da ogni intermediario sono eventualmente riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di un numero adeguato di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'incarico di consulenza non può essere affidato ad intermediari nei cui gruppi siano soci o amministratori alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione [o della struttura operativa interna] della Fondazione.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza degli advisor, ulteriori situazioni di potenziale conflitto di interesse devono essere tempestivamente segnalate al Consiglio di Amministrazione, che valuterà la specifica circostanza e adotterà le eventuali opportune misure.

## **Titolo VI** **6- PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE** **Articolo 6.1** **Monitoraggio**

Il Consiglio di Amministrazione verifica costantemente l'andamento degli investimenti e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. Acquisisce dalla struttura operativa interna, eventualmente con l'ausilio dell'advisor, ove presente, ogni opportuna informazione per l'operatività della Fondazione, anche al fine di fornire al Comitato di Indirizzo ogni utile elemento per la definizione delle linee generali relative all'attività erogativa ed alle politiche di investimento del patrimonio.

Spetta al Comitato di Indirizzo la verifica periodica della strategia di investimento coerente con i principi generali dello Statuto.

Il Collegio Sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

## **Articolo 6.2** **Rendicontazione**

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale, ove possibile, connesso agli investimenti effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico degli investimenti.

Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.

**Titolo VII**  
**7- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA**  
**Articolo 7.1**  
**Publicità del Regolamento e del bilancio**

Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

**Articolo 7.2**  
**Norma transitoria**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Comitato di Indirizzo.

Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.